

N. R.G. 2481/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi La Battaglia
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2481/2013** promossa da:

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. LUNEDI
MARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in via Marecchiese n. 129, RIMINI;

ATTRICE

contro

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. MONTI
STEFANO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in via Sigismondo n. 75, RIMINI;

(C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. BONGIOVANNI
CORRADO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in vicolo Valloni n. 3, RIMINI;

(C.F. _____);

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ordinanza *ex art.* 708 c.p.c. del 21.5.2007, il Presidente del Tribunale di Rimini autorizzava i coniugi _____ e _____ a vivere separati, affidava il figlio minore ad entrambi i genitori e disponeva che il _____ contribuisse al mantenimento della "*con la somma mensile di euro 1600*" (che si aggiungevano agli € 1.300,00 mensili da versare per il mantenimento del figlio). Il 13.6.2009 _____ restò coinvolto in un incidente



stradale, che gli cagionò gravi lesioni personali. A quell'epoca il _____, giocatore di pallacanestro, era legato da un contratto biennale (per le stagioni 2008/09 e 2009/10) alla società sportiva di pallacanestro _____ dalla quale percepiva il compenso di € 60.000,00 (netti) all'anno (doc. 11 di parte attrice). Appreso delle conseguenze dell'incidente, in data 18.6.2009 la società sportiva comunicava al _____ la risoluzione anticipata del contratto (doc. 5 di parte attrice). A seguito di istanza *ex art. 709, IV co., c.p.c.*, il Tribunale di Rimini, con decorrenza dal mese di agosto 2009, revocava l'assegno di mantenimento in favore di _____ (doc. 20 di parte attrice). Seguiva, in data 15.2.2011, la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi, le quali prevedevano che il _____ corrispondesse per il mantenimento della ex moglie la somma di € 200,00 mensili.

2. L'attrice agisce (non già – come affermato nell'atto di citazione – *ex art. 2043 c.c.*, bensì) *ex artt. 2054, I co., c.c. e 144 cod. ass.*, facendo valere la posizione del proprio debitore, quale terzo trasportato (posto che, *“le presunzioni poste dall'art. 2054 cod. civ. , comprese quelle riguardanti la responsabilità del proprietario, possono essere invocate da qualunque danneggiato e, quindi, anche dal terzo trasportato”*: Cass., n. 24749/07). Nei termini delle c.d. preclusioni assertive (vale a dire entro la prima memoria *ex art. 183, VI co., n. 1, c.p.c.*) nessuno dei convenuti costituiti ha mosso alcuna contestazione alla ricostruzione della dinamica dell'incidente contenuta nell'atto di citazione. L'andamento dei fatti risulta, peraltro, dalla ricostruzione effettuata dagli agenti della Polizia municipale di Rimini, intervenuti sul luogo del sinistro (doc. 4 dell'attrice), secondo cui *“la perdita di controllo del[lo] scooter è dovuta [al] fatto che il conducente nella persona del _____ ometteva di regolare adeguatamente la velocità in un tratto di strada a visibilità limitata, in ore notturne, in un passaggio stretto e soprattutto il soggetto aveva abusato di bevande alcoliche ed un abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con conseguente alterazione delle condizioni psicofisiche (vds referti medici)”*. Non si deve trascurare il valore (sia pure meramente “indiziario”, non essendo passata in giudicato) della sentenza penale di condanna del _____ per le contravvenzioni di cui agli artt. 186, II co., lett. c, e 187, I co., c.d.s. (doc. 7 del _____), ove si dà compiutamente conto degli elementi dai quali è stato desunto lo stato di alterazione (da alcool e stupefacenti) in cui il conducente del motociclo si trovava al momento dell'uscita di strada. In nessun modo, dunque, può dirsi superata da parte dei convenuti la presunzione di cui al citato art. 2054, I co., c.c. Nella memoria conclusiva, la _____ prospetta un concorso di colpa del _____, *“per avere accettato il trasporto da conducente in evidente stato*



di alterazione psico-fisica (...). La difesa si riannoda al principio generale per cui “l'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegue la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., e, a livello costituzionale, risponde al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost. avuto riguardo alle esigenze di allocazione dei rischi (riferibili, nella specie, all'ambito della circolazione stradale) secondo una finalità comune di prevenzione, nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti. (Nella specie, in applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto sussistente il concorso di colpa del danneggiato per aver partecipato come passeggero ad una gara automobilistica clandestina)” (Cass., n. 11698/14). L'accertamento dell'eventuale corresponsabilità del [] nella causazione dell'evento lesivo è preclusa, tuttavia, dalla mancata, specifica allegazione delle circostanze di fatto su cui essa si fonda, entro lo spirare della preclusioni assertive (si veda Cass., n. 23372/13, a mente della quale “in materia di risarcimento danni, il giudice può, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., rilevare d'ufficio il concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, salvo che sulla responsabilità esclusiva del danneggiante non si sia formato il giudicato interno”; e Cass., n. 15382/06, secondo cui “in tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (art. 1227, primo comma, cod. proc. civ.) configura non un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, che deve essere esaminata, anche, d'ufficio, dal giudice, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile - sul piano causale - la colpa concorrente dello stesso creditore”). L'illecito nei confronti della “vittima primaria” deve ritenersi, quindi, interamente ascrivibile alla condotta gravemente imprudente del convenuto

3. La domanda dell'attrice si fonda sull'allegazione della seguente catena causale ex art. 1223 c.c.:
incidente stradale / danno biologico (da invalidità temporanea e permanente) occorso alla vittima “primaria” ([] / perdita della capacità lavorativa specifica della vittima primaria / eliminazione (o contrazione) del reddito della vittima primaria / eliminazione (o contrazione) della capacità della vittima primaria di contribuzione al mantenimento dell'ex coniuge (“vittima secondaria”) / danno patrimoniale della “vittima secondaria”. La



allega un danno patrimoniale da lucro cessante (è erroneo il riferimento al danno emergente, di cui al punto 37 dell'atto di citazione, non trattandosi di sottrazione di un'utilità già presente nel patrimonio del danneggiato), corrispondente all'importo dell'assegno di mantenimento non versato dall'agosto 2009 al settembre 2010 (€ 1.600,00 x 14 = 22.400,00); alla differenza tra l'importo che sarebbe stato versato ove l'incidente non fosse avvenuto (€ 1.600,00 mensili) e quello effettivamente corrisposto (€ 200,00 mensili), per la ipotetica residua durata della carriera cestistica del (5 anni) (€ 1.400,00 x 60 = 84.000,00); all'importo dell'assegno di mantenimento che presumibilmente sarebbe stato erogato dal nel corso della sua vita lavorativa residua, successiva al ritiro dal basket giocato (quantificato in € 600,00 mensili per ulteriori 27 anni e 3 mesi). Sostiene la che la reintegrazione del patrimonio della vittima primaria, a seguito della corresponsione della somma concordata in sede transattiva con quest'ultima (pari a complessivi € 350.000,00), precluda la configurabilità di un danno riflesso a carico dell'attrice, nella misura cui *“la stessa non ha perduto il proprio diritto di credito rispetto all'ex marito nei confronti del quale potrà far valere l'avvenuta reintegrazione del suo patrimonio (perdita contratti di lavoro e perdita di capacità di produrre reddito)* (pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta). In sostanza, secondo la compagnia assicuratrice, *“essendo stato reintegrato l'intero patrimonio del Sig. ivi compresi gli emolumenti perduti (presenti e futuri), anche in conseguenza del mancato svolgimento della propria attività lavorativa di giocatore di pallacanestro professionista, appare all'evidenza che nulla può essere riconosciuto in capo alla di lui moglie in ragione di un presunto diritto di credito maturato, quale mantenimento, a seguito di statuizione giudiziale”* (pag. 8 della comparsa). Ribatte l'attrice che la transazione intervenuta tra la vittima primaria e la compagnia assicuratrice del responsabile civile dell'evento non le sia opponibile, avendo ad oggetto, peraltro, unicamente i danni patiti dal

4. L'eccezione di prescrizione formulata da è inammissibile, in quanto proposta in seno ad una comparsa di costituzione e risposta depositata all'udienza ex art. 183 c.p.c. del 18.12.2013; tardivamente, quindi, rispetto al termine di decadenza previsto dagli artt. 166 e 167, II co., c.p.c. (essendo quella di prescrizione un'eccezione non rilevabile d'ufficio, secondo l'espresso disposto dell'art. 2938 c.c.).
5. Sarebbe ultroneo, in questa sede, ripercorrere in dettaglio le fasi dell'evoluzione giurisprudenziale che ha condotto all'affermazione della risarcibilità del c.d. danno da lesione del diritto di credito da parte di un terzo. Sarà sufficiente, quindi, menzionare gli arresti di



Cass., s. u., n. 174/71 (che subordinava la risarcibilità alla dimostrazione della natura definitiva e irreparabile della perdita della prestazione del debitore); Cass., n. 2135/72 (che aprì alla risarcibilità del danno conseguente all'impossibilità anche temporanea della prestazione per fatto del terzo); Cass., n. 3507/78 (relativa alla temporanea interruzione della prestazione del lavoratore subordinato, cui il datore di lavoro continui a corrispondere lo stipendio); Cass., n. 6160/83 (in tema di "cooperazione" del terzo all'inadempimento); Cass., s. u., n. 6132/88 (che sancì la risarcibilità del danno in discorso, indipendentemente dalla prova dell'avvenuta sostituzione del lavoratore, o della diminuzione della produzione); Cass., n. 15399/02 (che estese il principio summenzionato al caso in cui la lesione colpisca il socio di una società di persone, che per la stessa svolga un lavoro subordinato, o nella stessa abbia conferito il proprio lavoro, a fronte della partecipazione agli utili societari). La *regula juris* in discorso può condensarsi nella citazione della massima relativa alla sentenza della Corte di Cassazione n. 7337/98, a tenore della quale *"la tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c. deve ammettersi anche con riguardo al pregiudizio patrimoniale sofferto dal titolare di diritti di credito, non trovando ostacolo nel carattere relativo di questi ultimi in considerazione della nozione ampia ormai generalmente accolta di danno ingiusto come comprensivo di qualsiasi lesione dell'interesse che sta alla base di un diritto, in tutta la sua estensione. Trova, in tal modo, protezione non solo l'interesse rivolto a soddisfare il diritto (che, nel caso di diritti di credito, è attivabile direttamente nei confronti del debitore della prestazione oggetto del diritto), ma altresì l'interesse alla realizzazione di tutte le condizioni necessarie perché il soddisfacimento del diritto sia possibile, interesse tutelabile nei confronti di chiunque illecitamente impedisca tale realizzazione"*. Tra i precedenti citati dall'attrice a supporto della sua pretesa, le sentenze della Corte di Cassazione n. 60/91 e n. 1516/01 non sono pertinenti alla fattispecie in esame, concernendo il danno patrimoniale subito dal coniuge che rinunci alla propria attività lavorativa per dedicarsi all'assistenza dell'altro coniuge (vittima primaria dell'illecito), senza che preesista, dunque, tra la vittima secondaria e la vittima primaria, un diritto di credito "inciso" dal fatto illecito. Le sentenze n. 60/91 e n. 15103/02 riguardano, invece, il danno patrimoniale da perdita delle contribuzioni economiche future da parte di un familiare prematuramente scomparso, ma la loro *ratio decidendi* prescinde dalla sussistenza di una vera e propria obbligazione di contribuzione (legata, per esempio, al diritto agli alimenti), muovendo dalla considerazione delle elargizioni che, *de facto*, la vittima primaria avrebbe erogato al congiunto anche in virtù di semplice *affectio familiaris*. Quanto, infine, alle sentenze n. 1025/13 e n. 10393/02 (della quale, a pag. 26 delle note conclusive, viene riportata una



massima che non corrisponde al contenuto della motivazione), esse riguardano il danno non patrimoniale da perdita del congiunto (separato), che trae origine dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva inviolabile costituzionalmente garantita, ben diversa da un diritto di credito. È opportuno chiarire, a questo punto, la distinzione che intercorre tra il danno (patrimoniale) conseguente alla morte (o alla grave invalidità) di un congiunto, e il danno (patrimoniale) conseguente alla morte (o grave invalidità) di un debitore. Nel primo caso, la rottura di un rapporto familiare (o parafamiliare, per esempio nel caso della convivenza di fatto) integra di per sé l'ingiustizia del danno, nella misura in cui determina la lesione di un interesse meritevole di tutela (al più alto livello) *ex artt. 2, 29 e 30 Cost.*. Conseguentemente, ogni questione relativa alla esistenza (e alla misura) di un credito in senso stretto, ovvero di elargizioni economiche erogate in via di fatto, afferisce al profilo della determinazione (e quantificazione) del danno-conseguenza. Nel secondo caso, non configurandosi il suddetto interesse non patrimoniale, l'individuazione del diritto di credito attiene al momento del danno evento, discendendo la risarcibilità proprio dalla lesione *ab externo* di tale situazione giuridica soggettiva attiva (si veda Cass., n. 13673/06, secondo cui, *"per ormai acquisita esegesi giurisprudenziale dell'art. 2043 c.c. il "danno ingiusto" suscettibile di risarcimento, secondo il paradigma della suddetta norma, è anche quello derivante dalla lesione esterna di un diritto di credito, da una lesione, cioè, riferibile ad un terzo diverso dall'obbligato. Il quale (terzo) abbia impedito l'adempimento dell'obbligato o abbia comunque pregiudicato l'esistenza di quel diritto (...)"*). Nel caso di specie, "al netto" di alcuni riferimenti al danno subito dai "familiari" della vittima primaria, la pretesa azionata in giudizio dall'attrice appare inscrivere nella seconda categoria sopra illustrata, venendo esplicitamente ricondotta alla lesione del diritto di credito corrispondente all'assegno di mantenimento, avente titolo nei provvedimenti giurisdizionali emessi dal Tribunale di Rimini ai sensi degli artt. 708 c.p.c. (per il giudizio di separazione) e 4, XVI co., l. n. 898/70 (per il divorzio). Che tale diritto di credito esistesse in capo alla _____ al momento dell'incidente che colpì il debitore, non è in discussione. Da tale punto di vista, è necessario verificare, quindi, se la perdita (o la contrazione) dell'utilità garantita al creditore dall'adempimento dell'obbligazione sia causalmente collegata all'illecito che colpì il creditore. Sulla scorta di un'autorevole dottrina - espressasi in tal senso già negli anni '60 del secolo scorso -, la giurisprudenza è ormai ampiamente consolidata nell'affermare, infatti, che, nell'ipotesi del danno subito dal creditore per l'uccisione o il ferimento del debitore, tali ultimi eventi non rappresentano il danno (immediato e diretto) derivante dal fatto del terzo, ma devono essere "inglobati" nel fatto dannoso (costituito dalla condotta del



danneggiante e dall'evento lesivo): è rispetto a quest'ultimo, quindi, che deve essere apprezzato (sotto l'egida dell'art. 1223 c.c.) il rapporto causale con le conseguenze pregiudizievoli (patrimoniali o non patrimoniali) che attingono la sfera giuridica del terzo. Sul piano del danno-conseguenza, quindi, si deve valutare l'obiezione, posta dalla

circa la natura non definitiva e irreparabile dell'estinzione della prestazione indotta dal fatto del terzo. Sostiene, infatti, la convenuta che l'attrice potrebbe tuttora pretendere dal l'adempimento dell'obbligo di mantenimento (se del caso, invocandone un aumento nel *quantum*, in considerazione dell'introito correlato alla transazione del 10.6.2011). Ciò perché – come già detto - non si sarebbe verificato un depauperamento del patrimonio del debitore, essendo stata compensata la perdita del suo reddito da lavoro con il guadagno correlato alla transazione del 10.6.2011 (doc. 7 di parte convenuta). Ne consegue che non sarebbe configurabile alcun pregiudizio in capo alla “vittima secondaria”.

6. Dal punto di vista del nesso causale, incontestata la responsabilità *ex artt.* 2054 c.c. e 144 cod. ass. dei convenuti, risponde a un criterio di regolarità fondato su una rilevante frequenza statistica che, all'impossibilità di svolgimento dell'attività lavorativa, costituente la fonte (principale, se non unica) del reddito del debitore, segua l'impossibilità di costui di far fronte all'adempimento dell'obbligazione (ad esecuzione periodica) in favore del creditore. Nel caso di specie, non essendovi alcuna evidenza che il patrimonio del fosse (per altra via) adeguatamente capiente, è del tutto conforme al canone della causalità adeguata che l'azzeramento del suo reddito da lavoro si sia tradotto in un danno patrimoniale per la , dapprima privata dell'assegno di mantenimento, e successivamente costretta ad “accontentarsi” di un assegno sensibilmente minore di quello in vigore al momento dell'incidente. In questo senso, del resto, è la motivazione dell'ordinanza del 16.9.2009, nella quale si legge che non v'era “*prova che il [stesse] percependo alcun reddito, tenuto conto della risoluzione del rapporto contrattuale, comprovata dal documento 5 in fascicolo*” (doc. 20 di parte attrice). Sussiste, quindi, una “catena” causale ininterrotta tra l'azione imprudente del conducente del motociclo e il detrimento patrimoniale occorso alla creditrice. I versamenti successivamente effettuati dalla in favore del (in data 25.3.2010, 15.10.2010 e 10.6.2011) potrebbero, quindi, eventualmente rilevare unicamente dal punto di vista del *quantum* del danno. Orbene, tali versamenti non recano alcuna imputazione, relativamente a determinate voci di danno. Nella transazione finale si fa generica menzione dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, ma senza alcuna quantificazione di “poste” riferibili all'una o all'altra categoria. Esaminando la perizia medico-legale fatta eseguire



dall'assicurazione sul (prodotta dalla convenuta, ex art. 210 c.p.c., in allegato al foglio di precisazione delle conclusioni del 10.5.2016), si nota che l'invalidità permanente riportata dal era stata valutata nella percentuale del 45%, mentre l'invalidità temporanea in 60 giorni di invalidità totale, 60 giorni di invalidità parziale al 75% e 120 giorni di invalidità parziale al 50%. È indicato, inoltre, il costo delle terapie mediche (anche future) necessarie, per un ammontare complessivo di € 10.550,00. Quanto all'incapacità lavorativa specifica, si legge: *“incidenza specifica capacità di lavoro di giocatore di basket 100%; la scolarità media inferiore inoltre lascia intendere che, anche ricollocandosi il periziando su altra attività lavorativa, essa difficilmente potrebbe essere di tipo di concetto, dunque altrettanto difficilmente potrebbe essere immaginato un danno lavorativo specifico inferiore al biologico espresso”*. Se si applicano i parametri della Tabella di Milano “in vigore” nel 2011, senza alcuna “personalizzazione” e senza considerare il danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa specifica, si giunge ad un importo complessivo superiore agli € 345.000,00. Anche a volere considerare l'incidenza di un concorso di colpa del (peraltro non quantificato dalla compagnia, né nell'atto di transazione, né in nessun'altra sede), appare evidente – nei fatti – che la transazione abbia preso in considerazione soltanto i danni direttamente subiti dal medesimo: la conseguenza giuridica dell'inopponibilità della transazione al terzo trova, quindi, pieno riscontro anche nell'ordine economico delle somme in gioco. Ne discende che l'affermazione dell'avvenuta reintegrazione del patrimonio della vittima primaria dell'illecito può predicarsi, al più, in relazione al “controvalore” della salute e alla porzione di reddito destinata alle proprie esigenze, ma non già (anche) per la quota ideale di reddito che il sarebbe stato tenuto a destinare al mantenimento della ex moglie. La quale, in questa sede, non agisce per la (ulteriore) “reintegrazione” del patrimonio del (a guisa di mandataria di costui), ma per il risarcimento di un danno proprio, che trova la propria scaturigine causale non nella suddetta mancata reintegrazione (*ex post*), sibbene nell'originario depauperamento di tale patrimonio. La domanda merita, pertanto, accoglimento.

7. La quantificazione del risarcimento non può che essere operata in via equitativa (art. 2056, II co., c.c.), trattandosi di un danno da lucro cessante (in parte futuro), che ha il proprio scenario di riferimento nella dimensione “controfattuale” della valutazione di cosa sarebbe accaduto (di quanto, cioè, il patrimonio del danneggiato si sarebbe arricchito, e per quanto tempo) se l'illecito non si fosse verificato. La funzione (si direbbe l'essenza stessa) della liquidazione equitativa presuppone l'esame di tutte le circostanze di fatto della fattispecie concreta, che siano state adeguatamente allegare (e provate) dal danneggiato: *“in tema di liquidazione del*



danno e di quello non patrimoniale in particolare, l'equità deve intendersi nel significato di adeguatezza e di proporzione, assolvendo alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale. Devono, dunque, essere prese in considerazione tutte le circostanze concrete del caso specifico, onde ristorare il pregiudizio effettivamente subito dal danneggiato, escludendo qualsiasi duplicazione risarcitoria" (Cass., n. 19211/15). In materia di danno patrimoniale futuro da perdita di elargizioni economiche da parte di un familiare, per esempio, la giurisprudenza della Cassazione ha affermato che "l'aspettativa degli stretti congiunti ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso in tanto integra un danno futuro risarcibile in quanto sia possibile presumere, in base ad un criterio di normalità fondato su tutte le circostanze del caso concreto, che tale contributo economico la persona defunta avrebbe effettivamente apportato (nella specie la S. C. ha ritenuto insufficiente l'affermazione del giudice di merito secondo cui il soggetto prematuramente scomparso, se non fosse intervenuta la morte, avrebbe continuato ad aiutare gli stretti congiunti con lo stesso conviventi, senza accertare, sulla base di tutte le circostanze del caso concreto - ed in particolare dell'età, del grado d'istruzione, delle capacità di lavoro e delle possibilità effettivamente offerte dal mercato del lavoro nel territorio -, per quanto tempo ancora, se non fosse sopravvenuta la morte, si sarebbero protratti ospitalità ed aiuto economico)" (Cass., n. 11189/05). E ancora, "il danno futuro, consistente nella lesione dell'aspettativa dei genitori a un contributo economico da parte del figlio convivente e prematuramente scomparso integra un danno risarcibile, solo quando, in base a un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto, è possibile presumere che la persona defunta avrebbe effettivamente apportato un contributo economico" (Cass., n. 10010/03). In una più recente pronuncia, la Cassazione ha avallato la decisione della Corte d'appello, che aveva ridimensionato la liquidazione del danno patrimoniale in favore della moglie separata della vittima primaria (moglie che non percepiva - si badi - assegno di mantenimento), "aumentando, rispetto al giudice di primo grado, la quota della retribuzione del defunto che questi avrebbe trattenuto per sé in considerazione dell'avvenuta separazione" (Cass., n. 25415/13). Si è già evidenziata la peculiarità della fattispecie in esame rispetto a quelle appena passate in rassegna: la fa valere un danno patrimoniale derivante non dalla (macro-)lesione del congiunto (separato e poi divorziato), ma dalla lesione di un diritto di credito preesistente, al cui adempimento il congiunto (separato e poi divorziato) era (ed è tuttora) tenuto. A tale peculiarità si aggiunge quella relativa ai caratteri del credito in questione. Esso, infatti, per



quanto “certo”, non può mai considerarsi “definitivo”, dal momento che può venir meno (o modificarsi nell’ammontare) nel corso del tempo, in ragione di una serie di criteri, attraverso un apposito procedimento giudiziario. Di tali criteri deve necessariamente tener conto la liquidazione equitativa, chiamata a “mimare” le presumibili sorti future del credito, del quale il pregiudizio invocato costituisce il contraltare.

8. Presupposto per il riconoscimento del diritto all’assegno post-matrimoniale è che uno dei coniugi “*non [abbia] mezzi adeguati o comunque non [possa] procurarseli per ragioni oggettive*” (art. 5, VI co., l. n. 898/70). La legge esplicita una serie di criteri per la quantificazione dell’assegno: le “*condizioni dei coniugi*”, le “*ragioni della decisione*”, il “*contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune*”, il “*reddito di entrambi*”. L’inadeguatezza dei mezzi deve essere apprezzata in uno alla circostanza che il coniuge non risulti in grado di uscire dallo stato di bisogno mediante uno sforzo diligente. Occorre, al riguardo, accertare l’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita da parte del coniuge “debole”, con riferimento alle competenze e al titolo di studio posseduti, ma anche alla eventuale necessità di dedicare tempo ed energie al mantenimento del figlio convivente. Ne risulta un quadro d’insieme la cui cifra fondamentale appare orientata al contemperamento tra il principio di solidarietà post coniugale e il contrapposto principio di autoresponsabilità. Se, in funzione del primo, la Cassazione è arrivata ad affermare che “*la valutazione della debenza dell’assegno divorzile deve essere incentrata su un criterio assistenziale che non soffre limitazioni temporali, in quanto l’obbligo di solidarietà post-coniugale non viene meno per il mero decorso del tempo ovvero sulla base della considerazione dell’intervallo temporale (nella specie vent’anni) intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio, ancorchè tra le parti non vi sia stato alcun rapporto neanche di natura economica*” (Cass., n. 3398/13); l’attenzione al secondo - al fine di evitare la formazione di ingiustificate “rendite parassitarie” - ha portato a valorizzare il dovere di adoperarsi per provvedere autonomamente ai propri bisogni, una volta cessato il matrimonio. Sicura rilevanza per l’individuazione del punto di equilibrio tra tali contrapposte esigenze deve riconoscersi all’elemento della durata del matrimonio (Cass., n. 9439/96), che pare potere svolgere una funzione mitigatrice dell’incidenza del tenore di vita *manente matrimonio* quale “dogma” cui votare indefettibilmente la quantificazione dell’assegno. È evidente, infatti, che la breve durata dell’esperienza coniugale, con tutto ciò che comporta in termini di (non) condivisione di intenti e di cooperazione per l’implementazione delle rispettive potenzialità,



rende difficilmente giustificabile la proiezione a lungo termine di una condizione rivelatasi transitoria (se non effimera), avuto riguardo al complessivo arco temporale di vita dei coniugi. Relativamente al miglioramento delle condizioni patrimoniali dell'ex coniuge, la giurisprudenza della Suprema Corte è attestata sul principio per cui *“l'accertamento del diritto all'assegno di divorzio va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi (o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive), raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio. Nella individuazione di tali aspettative, deve tenersi conto unicamente delle prospettive di miglioramenti economici maturate nel corso del matrimonio che trovino radice nell'attività all'epoca svolta e/o nel tipo di qualificazione professionale e/o nella collocazione sociale dell'onerato, e cioè solo di quegli incrementi delle condizioni patrimoniali dell'ex-coniuge che, come nella specie, si configurino come ragionevole sviluppo di situazioni e aspettative presenti al momento del divorzio (Cass., 19 novembre 2010, n. 23508; Cass. 4 ottobre 2010, n. 20582; Cass., 26 settembre 2007, n. 20204)”* (Cass., n. 19529/14). In ordine alla modificazione delle condizioni economiche del divorzio, *“il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile - previsto dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970 - postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti. Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca dell'assegno divorzile, è indispensabile procedere, poi, al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi, onde dedurne, con motivato convincimento, che l'ex coniuge titolare dell'emolumento abbia acquisito la disponibilità di mezzi idonei a conservargli un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio o che le condizioni economiche del coniuge obbligato si siano a tal punto deteriorate da rendere insostenibile l'onere posto a suo carico. Pertanto, in sede di revisione, il giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso*



obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale” (Cass., n. 10133/07). È, pertanto, necessario, effettuare una valutazione comparativa dell’evoluzione (già intervenuta o presumibile per il futuro) della situazione reddituale delle parti, onde verificare se – e fino quando – l’attrice avrebbe avuto diritto a percepire un assegno di mantenimento maggiore di quello effettivamente versato nel periodo successivo all’incidente del . Con la ovvia precisazione che a rilevare, in funzione diminvente od escludente dell’obbligo, è non soltanto la presumibile effettiva modificazione *in melius* del reddito della beneficiaria, ma anche l’evoluzione dello scenario complessivo della sua vita, tale da porla nelle condizioni di procurarsi da sé i mezzi per il proprio mantenimento. In tale quadro, non potrà non rilevare, in funzione di un ridimensionamento della proiezione futura dell’obbligo di versamento dell’assegno (secondo quanto detto sopra) la breve durata del matrimonio dei coniugi . - (circa quattro anni).

9. Per quel che riguarda l’attrice, nulla risulta acquisito al processo in ordine all’entità e alla composizione del suo patrimonio. Dal ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (doc. 21 dell’attrice), ella risulterebbe proprietaria di un immobile in via a Rimini, nel quale convive col figlio minore . Nello stesso ricorso (datato 30.11.2010), la dà conto di “*svolgere una propria attività lavorativa*” (pag. 5). Né nell’atto di citazione, né nella memoria *ex art. 183, VI co., n. 1*, dell’attrice v’è alcun cenno al tipo di attività lavorativa, ai relativi introiti, al periodo di tempo in cui fu svolta. Solo nella memoria conclusiva si fa menzione di una laurea in giurisprudenza, cui ha fatto seguito però l’impossibilità “*di intraprendere concretamente una professione ad essa legata, vedendosi negata, a seguito del sinistro occorso al marito, ogni connessa futura gratificazione tanto sul piano personale quanto su quello professionale e reddituale*” (pag. 18). Sostiene l’attrice (sempre nella memoria conclusiva), che la protrazione del versamento di un assegno di € 1.600,00 in suo favore le avrebbe “*consentito di intraprendere la professione forense, come da suo sogno di sempre, la quale, notoriamente, nei primi anni comporta a livello economico entrate scarsissime e irregolari, assolutamente inidonee al mantenimento dell’attrice e del figlio. Venendo a mancare il predetto contributo, la sig.ra si è vista costretta a dover interrompere ed abbandonare la propria formazione professionale e a dover cercare di realizzare piccoli guadagni, immediati e sufficienti a permettere la sopravvivenza sua e del figlio . , attraverso lo svolgimento di lavori saltuari caratterizzati da bassa scolarità (commessa, cameriera e simili)*” (pag. 19). Allo stato attuale, dunque, si deve ritenere che l’attrice non percepisca un reddito lavorativo. Nulla in senso contrario è stato, del resto,



provato dalle parti convenute (benché sia probabile che l'attrice abbia continuato a svolgere i lavori saltuari cui fa riferimento, o comunque goda di altre elargizioni, apparendo altamente improbabile che possa sopravvivere con i 200,00 euro mensili corrispostile dal marito). Non risulta, ad ogni modo, un miglioramento della sua condizione rispetto all'assetto d'interessi sotteso agli accordi divorzili. È assai dubbio, d'altra parte, che questa condizione sia destinata a protrarsi per il resto della vita dell'attrice (come ella dà per scontato). La non ha ancora 40 anni, una laurea in giurisprudenza e una pregressa esperienza in lavori quale commessa o cameriera. Considerato che il figlio ha ormai 13 anni, e che dunque le incombenze legate al suo accudimento andranno facendosi progressivamente meno gravose, si può ragionevolmente ritenere che – nel giro di qualche anno - possa utilmente collocarsi nel mondo del lavoro, vuoi come commessa/cameriera (sfruttando la summenzionata esperienza), vuoi nella professione forense, completando (sia pure tardivamente) quella formazione che era stata "costretta" ad interrompere a causa delle vicissitudini familiari. Senza dire che potrebbe ancora convolare a nuove nozze (o comunque intraprendere una relazione *more uxorio*), così giovandosi del contributo al *menage* familiare (o parafamiliare) dato dal nuovo *partner*. Per tali ragioni si ritiene che l'attrice abbia tutti gli strumenti per togliersi dallo stato di bisogno, ponendosi in una condizione economica simile a quella in cui il (per le ragioni di cui subito si dirà) si sarebbe comunque venuto a trovare, indipendentemente dall'incidente.

10. Venendo ad esaminare la posizione di i guadagni professionali dell'ultima parte della sua carriera, desumibili dalla documentazione prodotta dall'attrice, ammontano ad € 32.500,00 (più bonus di € 5.000,00 in caso di permanenza in Legadue) per la stagione 2003/04 con Basket (doc. 14); € 100.000,00 complessivi per le stagioni 2004/05 e 2005/06 con Basket (doc. 15); € 120.000,00 complessivi per le stagioni 2008/09 e 2009/10 con Basket (doc. 11). La media risultante tra tali valori è pari ad € 50.500,00 annui. A tali introiti era stato parametrato l'originario assegno di mantenimento per la moglie di € 1.600,00. È ragionevole ritenere che questo importo sarebbe rimasto inalterato per gli anni in cui la carriera del cestista sarebbe rimasta a quei livelli. Al momento dell'incidente, aveva quasi 32 anni, per cui è verosimile avrebbe giocato in serie A1 o Legadue ancora 3-4 stagioni, fino a 35-36 anni, per poi chiudere la carriera con un altro paio di stagioni nelle serie minori. Per queste ultime si può presumere che l'importo dell'assegno sarebbe stato dimezzato, in considerazione del sensibile decremento dei guadagni dello sportivo. Moltiplicando, quindi, € 1.600,00 per 42 mesi (tre anni e mezzo), e sommando il risultato al prodotto di € 800,00 per i



restanti 24 mesi (fino alla presumibile conclusione della carriera agonistica del [redacted], che si può fissare quindi al luglio 2015), si ottiene € 86.400,00, dai quali bisogna sottrarre gli € 200,00 mensili che l'ex marito ha (o avrebbe dovuto) versa(re) all'attrice da ottobre 2010 (fino, appunto, a luglio 2015, per un risultato finale di € 74.800,00). A quel punto il [redacted] e la [redacted] avrebbero avuto 38 anni, il figlio [redacted] 12. L'attrice sostiene che l'ex marito *“non avrebbe certamente avuto difficoltà a reperire ed ottenere incarichi nel settore tecnico di importanti società di basket”*; ciò che *“gli avrebbe consentito di mantenere un elevato livello di reddito e di garantire alla ormai ex consorte un assegno divorzile ben più consistente di quello riconosciute con sentenza n. 129/2011 del Tribunale di Rimini”* (pag. 11 dell'atto di citazione). Non risulta, tuttavia, che il [redacted], una volta stabilizzatisi i postumi dell'incidente, versasse in condizioni fisiche incompatibili con l'attività di allenatore. Come ricordato dall'attrice nella memoria ex art. 183, VI co., n. 1, c.p.c., nel 2011 [redacted] tentò di riprendere a giocare a basket, collezionando però solo 14 presenze tra la [redacted] e la [redacted]. Proprio questa circostanza depone per un recupero dello sportivo che, se non adeguato alla ripresa del basket giocato, sicuramente gli consentiva di rientrare *“nell'ambiente”* come allenatore o dirigente. Da questo punto di vista, pertanto, l'incidente non pare aver pregiudicato significativamente le prospettive di carriera da allenatore del [redacted]. Peraltro, l'attrice prefigura tale carriera come sbocco automatico di quella di giocatore, senza portare alcuno specifico elemento idoneo, da un lato, a supportare una sua specifica inclinazione in tal senso, e dall'altro a far presumere che egli potesse giungere ad allenare squadre del medesimo livello di quelle nelle quali aveva militato (con conseguente prospettiva di lauti guadagni). Se ne conclude che i postumi dell'incidente non paiono avere inciso in maniera sensibile sulla carriera del [redacted] posteriore al ritiro dal basket giocato. Carriera che non gli avrebbe più consentito - in ogni caso - guadagni comparabili con quelli precedenti, con conseguente, drastica riduzione dell'assegno divorzile in favore della ex moglie. La quale, per converso, per quanto detto sopra si sarebbe comunque venuta a trovare in una fase *“ascendente”* della propria capacità di collocamento sociale e lavorativo, suscettibile di ridurre sensibilmente le *“distanze”* rispetto alla posizione del marito. In definitiva, fissando a 40 anni l'età in cui l'importo dell'assegno divorzile si sarebbe comunque attestato su quello attuale, residua un biennio (dai 38 anni ai 40) in cui la [redacted] avrebbe potuto ambire ad un'elargizione più sostanziosa, attestantesi intorno agli € 400,00 mensili. Nella quantificazione del danno si dovrà considerare, pertanto, anche l'importo differenziale (pari a € 200,00), moltiplicato per 24 mesi (per un totale di € 4.800,00). Con un risultato finale di € 79.600,00. Trattandosi di un debito di valore, *“sulla*



somma che lo esprime sono dovuti interessi e rivalutazione dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso. La rivalutazione ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale di cui il danneggiato godeva anteriormente all'evento dannoso, mentre il nocumento finanziario (lucro cessante) da lui subito a causa del ritardato conseguimento del relativo importo, che se corrisposto tempestivamente avrebbe potuto essere investito per lucrarne un vantaggio economico, può essere liquidato con la tecnica degli interessi; questi ultimi, peraltro, non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio” (Cass., n. 15928/09). Si potrà utilizzare, quindi, l'indice FOI elaborato dall'Istat, da applicarsi sulla somma annualmente rivalutata, con decorrenza dal momento in cui è venuto meno il credito (1° agosto 2009, data alla quale l'importo sopra indicato va inizialmente devalutato).

11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. In merito alle spese relative al compenso per l'attività stragiudiziale prestata dall'avv. Lunedei, è utile richiamare un passo della sentenza n. 11154/15 della Corte di Cassazione, a tenore del quel, *“in tema di danni consistiti in spese erogate a professionisti di cui danneggiato si sia avvalso per ottenere il risarcimento del danno, quel che rileva ai fini della risarcibilità è unicamente la sussistenza di un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la spesa. Dunque le spese consistite in compensi professionali saranno risarcibili o meno non già in base alla veste del percettore (si al medico legale, no all'avvocato), ma in base alla loro effettiva necessità: dovrà perciò ritenersi sempre risarcibile la spesa per compensare un legale, quando il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando la vittima non ha ricevuto la dovuta assistenza, D.P.R. n. 254 del 2006, ex art. 9, comma 1, dal proprio assicuratore. Per contra, sarà sempre irrisarcibile la spesa per compensi all'avvocato, quando la gestione del sinistro non presentava alcuna difficoltà, i danni da esso derivati erano modestissimi, e l'assicuratore aveva prontamente offerto la dovuta assistenza al danneggiato. Quindi il problema delle spese legali va correttamente posto in termini di "causalità", ex art. 1223 c.c., e non di risarcibilità”*. Nel caso di specie, non v'è dubbio che il caso fosse complesso e necessitasse dell'assistenza tecnica del legale, anche in considerazione dell'atteggiamento di netta chiusura mantenuto dalla compagnia assicuratrice a fronte della richieste risarcitorie stragiudiziali della (si vedano i docc. 23-28 del fascicolo dell'attrice). Resta fermo, peraltro, il *“potere del giudice di escludere dalla ripetizione le spese ritenute eccessive o superflue, applicabile anche agli effetti della liquidazione del danno in questione”* (Cass., n. 14594/05, che si riferisce proprio



alle spese legali stragiudiziali); cosicché, nel caso in esame, si ritiene equo liquidare la complessiva somma di 3.500,00 (oltre accessori).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Accoglie, per quanto di ragione, la domanda dell'attrice e, per l'effetto, **condanna** i convenuti, in solido tra loro, a corrisponderle la complessiva somma di € 79.600,00, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali calcolati secondo il criterio di cui al punto 10 della motivazione;

condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite, che si liquidano, per la fase stragiudiziale, in € 3.500,00 per compensi professionali (oltre accessori di legge), e per la fase giudiziale in € 1.119,16 per spese ed € 9.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali, iva e c.p.a. di legge.

Rimini, 1 febbraio 2017.

Il Giudice
dott. Luigi La Battaglia

